

**Maggio 2014**

## **Riduzione del Cuneo fiscale: Bonus per i lavoratori per l'anno 2014**

Il "Decreto Legge 66/2014" ha introdotto alcune disposizioni che riguardano la "materia del lavoro" ed in particolare l'erogazione di un importo a titolo di *bonus*, per il solo anno 2014, a tutti i lavoratori titolari di reddito di lavoro dipendente e assimilato.

### ➤ **Chi beneficia del *bonus***

I contribuenti che hanno diritto al credito sono i soggetti che nell'anno **2014** percepiscono redditi da lavoro dipendente - a prescindere dalla tipologia contrattuale e/o dall'orario di lavoro (anche part-time, quindi) - o assimilato (compensi percepiti dai lavoratori soci delle cooperative, compensi percepiti a carico di terzi dai lavoratori dipendenti per incarichi svolti in relazione a tale qualità; somme corrisposte a titolo di borsa di studio, premio o sussidio per fini di studio o addestramento professionale; redditi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa; remunerazioni dei sacerdoti, le prestazioni pensionistiche di cui al D.Lgs. n. 124 del 1993 comunque erogate; compensi per lavori socialmente utili in conformità a specifiche disposizioni normative) al netto del reddito da abitazione principale e relative pertinenze, fino a 26.000 €, purché l'imposta lorda dell'anno 2014 sia superiore **alle sole detrazioni per lavoro dipendente**. Il *bonus* spetta ugualmente se l'imposta lorda è azzerata da altre categorie di detrazioni, ad esempio quelle per carichi di famiglia.

Sono, quindi, esclusi dal *bonus* i lavoratori cd. "incapienti" ovvero i lavoratori con reddito basso, fino ad €. 8.000,00, che non pagano Irpef, in quanto la detrazione personale supera l'imposta (no tax area).

### ➤ **Importo del *bonus* e sua determinazione**

**L'importo complessivo del *bonus* è pari ad € 640,00** ossia € 80,00 mensili a partire dal mese di maggio 2014, **per i titolari di redditi fino a € 24.000,00**. Se, invece, il reddito supera i 24.000,00 € **si riduce gradualmente fino a 26.000,00 €**, ossia l'importo del credito spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 26.000,00 € - diminuito dal reddito complessivo - e l'importo di 2.000,00 €.

Il credito, inoltre, deve essere rapportato al periodo di lavoro nell'anno. Al riguardo, molte sono le situazioni in cui è necessario procedere ad un ricalcolo, come per le assunzioni in corso dell'anno e le cessazioni successive al mese di maggio 2014.

In tal caso, il valore mensile da tenere in considerazione - per i redditi al di sotto dei 24.000,00- è 53,33 euro (ad esempio con l'assunzione effettuata ad aprile 2014, il *bonus* spetta per 9/12esimi, cioè  $53,33 \times 9 = 479,97$  euro o se la cessazione avviene a luglio 2014, il *bonus* spetta per 7/12esimi, cioè  $53,33 \times 7 =$

373,31 euro). Non è escluso che, come pare emergere dal testo della circolare dell’Agenzia delle Entrate, il conteggio debba essere rapportato a giorni anziché a mesi, con conseguenziale differente (di qualche centesimo di euro) quantificazione del *bonus*. Sul punto attendiamo, comunque, le necessarie modifiche da parte della *software house*.

### ➤ **Adempimenti del sostituto d’imposta e del lavoratore**

Il sostituto d’imposta è tenuto a riconoscere il credito **“in via automatica”** ossia senza attendere alcuna richiesta esplicita dal parte del lavoratore beneficiario. Il credito deve essere riconosciuto ripartendolo fra le retribuzioni erogate successivamente alla data di entrata in vigore del decreto (24.04.2014) , quindi a partire dalle retribuzioni relative al mese di maggio (erogate nel successivo mese – giugno 2014).

Il sostituto d’imposta deve determinare la spettanza del credito e il relativo importo sulla base dei dati reddituali a loro disposizione. In particolare, deve effettuare le verifiche di spettanza del credito e del relativo importo in base al reddito previsionale e alle detrazioni riferite alle somme e valori che il sostituto corrisponderà durante l’anno 2014, nonché in base ai dati di cui il sostituto d’imposta entra in possesso, **per effetto di comunicazioni da parte del lavoratore circa i redditi rivenienti da altri rapporti di lavoro intercorsi nell’anno 2014.**

L’eventuale presenza di più sostituti d’imposta, complica ulteriormente la questione: nel caso di più contratti a progetto, ad esempio, ogni sostituto d’imposta riconosce il bonus pieno in via autonoma, ma il collaboratore, in sede di conguaglio di fine anno o in sede di dichiarazione dei redditi, dovrà restituire la quota non dovuta. Sarà, quindi, **fondamentale la collaborazione del lavoratore, tenuto a comunicare la mancanza dei presupposti per il godimento del bonus per redditi diversi da quelli erogati dal sostituto d’imposta.**

Il sostituto d’imposta al fine di erogare il credito ai lavoratori, utilizza l’ammontare complessivo delle ritenute disponibili in ciascun periodo di paga. Al riguardo, si fa presente che rientrano nell’ammontare complessivo utilizzabile, a titolo di esempio, le ritenute relative all’Irpef, alle addizionali regionali e comunali nonché le ritenute relative all’imposta sostitutiva sui premi di produttività o al contributo di solidarietà. In caso di incapienza del monte ritenute, è previsto che il sostituto d’imposta utilizza, per la differenza i contributi previdenziali dovuti per il medesimo periodo di paga, i quali non devono quindi essere versati.

L’importo del credito riconosciuto deve essere indicato nella certificazione unica dei redditi di lavoro dipendente e assimilati (CUD) e non concorre alla formazione del reddito imponibile.

## ➤ I contribuenti senza sostituto d'imposta

Nel caso di mancanza di sostituto d'imposta (colf e badanti e soggetti il cui rapporto di lavoro sia cessato prima del mese di maggio), i soggetti titolari di reddito di lavoro dipendente e dei redditi assimilati, possono richiedere il credito nella dichiarazione dei redditi 2015 relativa al periodo d'imposta 2014 secondo modalità che saranno specificate nei modelli di dichiarazione dei redditi, e conseguentemente, utilizzarlo in compensazione o richiederlo a rimborso.

\*\*\*\*\*

In conclusione , nel ribadire che **le somme erogate al lavoratore a tale titolo sono per il datore di lavoro a costo zero**, in quanto quest'ultimo provvederà all'immediata decurtazione di tali somme da quelle da pagare sia a titolo di imposta che di contributi previdenziali, **Vi comunichiamo che provvederemo**, con i dati in nostro possesso, **alla quantificazione ed al relativo inserimento del bonus già nelle buste paga relative a maggio 2014**, per tutti i dipendenti oggetto del provvedimento normativo.

**Qualora, invece, qualche dipendente non ne desiderasse l'erogazione**, ritenendo di non essere destinatario del bonus prevedendo la percezione di altri redditi che gli farebbero superare la soglia prevista per la spettanza, oppure per altre motivazioni di carattere soggettivo, **tale circostanza dovrà esserci comunicata**.

A tal proposito abbiamo predisposto l'allegato **fac-simile** che potrà essere utilizzato.

Per qualsiasi altra evenienza i ns. uffici sono come sempre a Vs. disposizione.

Buon lavoro

**Studio di Consulenza del Lavoro Duraccio**

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

**Spett.le**

\_\_\_\_\_

**c.a. Ufficio personale**

**Oggetto: Riduzione del Cuneo fiscale anno 2014. Comunicazione.**

Il/la sottoscritto/a \_\_\_\_\_ nato/a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, Vs.  
dipendente( oppure collaboratore) in relazione all'oggetto comunica di non volere fruire per l'anno in corso  
del Bonus per i seguenti motivi:

(es. contemporanea percezione di altri redditi assimilati che farebbero superare la somma complessiva di €  
26.000,00) \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Distinti saluti

\_\_\_\_\_ li \_\_\_\_\_